

150/2026
Sent. n.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott. Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **80769** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 04.07.2025 proposto dal Sig. **XX** (omissis), nato a omissis il omissis, residente a omissis (omissis), omissis Cap omissis, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Leonardo Bava (leonardo.bava@ordineavvocatigenova.it), elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Genova, alla Via **XX** Settembre 14/12 A.

contro

INPS - Filiale Metropolitana Milano Centro.

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI alla pubblica udienza del 31 marzo 2026, celebrata con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Enrico Rossi, in sostituzione dell'Avv. Bava, per il ricorrente, e l'Avv. Andrea Botta,

per l'INPS.

Considerato in

FATTO

Con il presente giudizio il ricorrente, ex appartenente all'Arma dei Carabinieri, agisce per vedersi riconosciuto il diritto all'esenzione IRPEF sulla propria pensione in ragione della titolarità dello stesso dello status di Equiparato a Vittima del dovere ex art. 1, commi 562 e ss., della legge n. 266/2005.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Nel ricorso, dopo aver argomentato sulla sussistenza della giurisdizione di questa Corte e aver richiamato il quadro normativo di riferimento relativo alla questione oggetto di causa, si contesta che l'INPS non avesse dato seguito all'istanza di esenzione presentata dal ricorrente in data 25.10.2024, dapprima adducendo di essere in attesa di apposita documentazione da parte del Ministero dell'Interno e, in seguito, senza fornire alcuna risposta anche all'istanza di diffida presentata dall'interessato in data 22.01.2025.

A sostegno della propria pretesa, parte ricorrente ha richiamato costante giurisprudenza favorevole della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione e di questa Corte e ha contestato la richiesta dell'Istituto previdenziale di trasmissione di documentazione da parte del Ministero dell'Interno.

Il ricorrente chiede, pertanto, di dichiarare che la pensione di cui è titolare è esente Irpef, ai sensi dell'art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016 e, conseguentemente, di condannare l'INPS a porre fine alla ritenuta fiscale, ponendo in pagamento l'importo al lordo dell'IRPEF

e relative addizionali, con vittoria di spese ed onorari.

Con nota depositata in data 12.03.2026, si è costituito in giudizio l'INPS che ha, pregiudizialmente, eccepito il difetto di giurisdizione di questa Corte vertendo la controversia su una questione di natura tributaria e non sul diritto a pensione; ha poi eccepito il difetto di legittimazione passiva chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero delle Finanze in quanto, dall'eventuale accoglimento del ricorso deriverebbero conseguenze non limitate alla gestione della pensione in pagamento ma riguardanti anche l'Amministrazione finanziaria che si vedrebbe provata di un'entrata tributaria alla quale potrebbe aver diritto.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Nel merito, l'Istituto previdenziale fa presente di essere a conoscenza della giurisprudenza richiamata da parte attrice e di starsi adoperando, d'intesa con i competenti Ministeri, ad aggiornare i propri atti regolamentari.

A questo riguardo richiama il messaggio hermes del 20.02.2026 e la risoluzione n. 68 del 04.12.2025 con la quale l'Agenzia delle Entrate ha invitato i propri uffici a riesaminare i procedimenti pendenti alla luce dei chiarimenti forniti secondo cui l'esenzione dall'IRPEF, in favore di chi abbia ottenuto lo *status* di vittima del dovere, di equiparato a vittima del dovere o di familiare superstite di vittima del dovere, si applica su tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di cui gli stessi siano titolari, anche se non correlati all'evento che ha dato luogo allo *status* medesimo.

Tenuto conto che tale risoluzione riguarda i procedimenti pendenti,

L'Inps ha già proposto ai Ministeri vigilanti una bozza di circolare che si pone l'obiettivo di applicare il beneficio fiscale, su istanza degli aventi diritto, a tutti i trattamenti pensionistici riconducibili all'ambito soggettivo e oggettivo di cui trattasi, nell'ambito degli ordinari adempimenti del sostituto di imposta, facenti capo all'Inps.

L'Istituto previdenziale chiede, pertanto, che possa dichiararsi la cessazione della materia del contendere atteso che l'INPS sta procedendo ad adeguare la propria interpretazione alla giurisprudenza e all'indirizzo espresso dall'Agenzia delle Entrate.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

All'udienza odierna, le parti si sono riportate alle memorie difensive in atti, specificando ulteriormente quanto già dedotto.

Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio è il riconoscimento del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il diritto all'esenzione IRPEF sul proprio trattamento pensionistico in ragione della titolarità dello stesso dello status di Equiparato a Vittima del dovere.

2. Pregiudizialmente, va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'INPS.

L'eccezione non è fondata e va respinta.

Infatti, pur riconoscendo l'esistenza di un orientamento minoritario della giurisprudenza di questa Corte che esclude la sussistenza della giurisdizione sulla questione dell'applicabilità o meno dell'esenzione IRPEF a fattispecie analoghe, deve tuttavia riconoscersi che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che

spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti, a norma degli artt. 13 e 62 del r. d. 12 luglio 1934, n. 1214, *“tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle in cui si allegghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato”* (ex multis, Cass., Sez. un., n. 28020/2022; n. 7755/2017, n. 11849/2016), e che costituisca *“principio ripetutamente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte quello secondo cui la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r. d. n. 1214/1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perché connesse al relativo diritto quali, ad esempio, le controversie riguardanti l'accertamento delle somme necessarie quali contributi volontari per ottenere la pensione; quelle relative alla consequenziale domanda di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto, in quanto afferenti anche alla corretta quantificazione della pensione e non solo alla fondatezza dell'azione di ripetizione (cfr. Cass., Sez. Un., 18 ottobre 2018, n. 26252) ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo (cfr., tra altre, Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2003, n. 573; Cass., Sez. Un., 27 febbraio 2013, n. 4853; Cass., Sez. Un., 9 giugno 2016, n. 11849; Cass., Sez. Un., 27 marzo 2017, n. 7755)”* (in questi termini, da ultimo, Cass., Sez. un., n. 15848/2024).

<p>In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03</p>
--

2.1. La giurisprudenza di legittimità ha, nello stesso modo, affermato che *“le controversie tra sostituto d’imposta e sostituito relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituito, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, [...] trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l’esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario”* (Cass., Sez. lav., n. 23417/2021; Cass., Sez. un., n. 19289/2012), escludendo la giurisdizione tributaria e, così, fornendo conferma ad una lettura omnicomprensiva della giurisdizione attribuita dal Legislatore alla Corte dei conti quale Giudice delle pensioni, da ritenersi estesa anche a controversie, quali quella presente, concernenti non la sola applicazione della normativa tributaria, bensì il rapporto pensionistico negli aspetti riferibili alla correttezza della quantificazione dell’importo erogato alla ricorrente dall’INPS (in termini, Corte dei conti, Sez. Liguria, n. 108/2022 e Cass., Sez. V, n. 24298/2019; cfr. da ultimo anche Corte dei conti, Sez. Toscana n. 17/2025; Sez. Abruzzo, n. 72/2025).

<p>In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03</p>
--

3. Devono, poi, essere respinte l’eccezione di difetto di legittimazione passiva e l’istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero delle Finanze sollevate dall’Istituto previdenziale.

Infatti, oggetto del presente giudizio non è la domanda di rimborso delle trattenute IRPEF operate sulla pensione del ricorrente (domanda che, certamente, dovrebbe essere rivolta nei confronti

dell'Amministrazione finanziaria e non dell'INPS) ma la richiesta di accertamento del diritto a tale esenzione, quale soggetto con status di Equiparato a Vittima del dovere, nei confronti dell'Istituto previdenziale perché ponga fine, in futuro, alle relative trattenute.

L'INPS è stato, quindi, evocato in giudizio nella sua qualità di sostituto di imposta al fine di potergli opporre direttamente il diritto della ricorrente all'esenzione fiscale previsto dalla legge.

4. Nel merito, il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

Come osservato dal ricorrente, il dato testuale della norma (art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016) dispone chiaramente, senza alcuna limitazione, che *“ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi”*.

Segnatamente, la norma si riferisce *“ai trattamenti pensionistici”* in generale *“spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti,* proseguendo poi a citare le norme che regolano la figura giuridica di vittima del dovere: la norma, quindi, non limita in alcun modo il beneficio solo ed esclusivamente ad alcuni tipi di pensione.

Sulla questione, questo Giudicante condivide le argomentazioni che stanno alla base dell'orientamento giurisprudenziale richiamato da parte attrice che hanno riconosciuto, in capo al contribuente vittime

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

del dovere (o superstite) a qualunque titolo pensionato, al rimborso delle ritenute IRPEF alla fonte praticate dall'INPS sulla pensione di pertinenza (sia essa diretta, indiretta, di reversibilità, ordinaria o privilegiata), come del resto riconosciuto anche dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 68/2025, richiamata dalla controparte che ha fatto presente che sta procedendo agli adeguamenti nel senso richiesto dal ricorrente.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

5. Alla luce delle esposte considerazioni, va, conseguentemente, accertato il diritto del ricorrente, soggetto equiparato a vittima del dovere, all'esenzione IRPEF, ai sensi dell'art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016, sul trattamento pensionistico in godimento.

6. Riguardo la regolazione delle spese di lite, la novità della questione e i diversi orientamenti giurisprudenziali registrati sulla questione e chiariti solo di recente dalla Suprema Corte e dall'Agenzia delle Entrate, ne giustificano la compensazione.

PQM

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- respinge l'eccezione di difetto di giurisdizione;
- accerta il diritto del Sig. XX all'esenzione IRPEF ai sensi dell'art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016 sul trattamento pensionistico in godimento n. 213-4904-09688123 cat. VOCTPS e condanna l'INPS a porre fine alla relativa trattenuta.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31 marzo 2026.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

Pubblicata mediante deposito in

Segreteria il 24.04.2026

f.to digitalmente

per il Dirigente

F.to digitalmente

dott. Alessandro VINICOLA



DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs.

30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione,

venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del

ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato,

ai sensi dell'art.

52, c. 3 D.Lgs.

196/03